



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 23-06-2026

Oggetto: Ordinanza per la prevenzione degli incendi per la stagione estiva 2026 - Raccomandazioni operative 2026 del Ministero della Protezione Civile e per le Politiche del Mare su delega PDCM (Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2026)

IL SINDACO

Premesso che:

- con l'approssimarsi della stagione estiva e il permanere di condizioni atmosferiche con elevate temperature e scarse precipitazioni che rendono il patrimonio boschivo ed il verde in generale sia pubblico che privato ad alto rischio incendio è necessario avviare le attività necessarie a contrastare il rischio di incendi boschivi;
- il Ministro della Protezione Civile e per le Politiche del Mare, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha definito il periodo di svolgimento delle anzidette attività che avranno inizio il **15 giugno** e si concluderanno il **15 ottobre 2026**;
- al fine di garantire una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e nelle zone di interfaccia urbano-rurale nonché dei rischi conseguenti il Ministro della Protezione Civile e per le Politiche del Mare ha diramato raccomandazioni che, fra l'altro, richiamano i Comuni a incentivare l'attività di prevenzione, attraverso:
 1. l'attuazione di attività di prevenzione non strutturali,
 2. il coinvolgimento delle associazioni di categoria ed in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali che se opportunamente coinvolti rappresentano un valido strumento di presidio del territorio,
 3. il coordinamento del volontariato organizzato per la sorveglianza e presidio del territorio a maggior rischio;

Viste le anzidette raccomandazioni operative del Ministro della Protezione Civile e per le Politiche del Mare per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e nelle zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti nell'attività antincendio boschivo nella stagione **15 giugno - 15 ottobre 2026**;

Ritenuto, per tutto quanto premesso ed osservato, adottare un provvedimento contingibile e urgente a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL per vietare ogni azione che può dar adito all'innescò di un incendio;

Visti:

- il D. Lgs. n.152/2006, Testo Unico Ambiente;
- il R.D. n.3267 del 30.12.1923, Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- il D. Lgs. n.1/2018, Codice di Protezione Civile.
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge 8 novembre 2021 n. 155 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi;
- la DGR Abruzzo n. 828 del 17/12/2021 recante linee guida per gli interventi selvicolturali di prevenzione incendi;
- la DGR Abruzzo n. 715 del 28/11/2022 concernente disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi;
- il Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi della Regione Abruzzo, approvato con DPGR n. 9 del 05/07/2023 e successivi aggiornamenti;
- il Piano Comunale di Protezione Civile vigente;

per tutto quanto sopra ai sensi del dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000

ORDINA

è fatto **divieto a chiunque** di:

- accendere fuochi all'aperto (ad esclusione di quelli accesi in strutture opportunamente attrezzate come cucine all'aperto e barbecue);
- usare all'aperto apparecchiature a fiamma libera e/o elettrica;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti secchi di ogni genere e/o facilmente infiammabili nelle aree limitrofe a fabbricati e sui terreni incolti;
- gettare fiammiferi, cicche di sigarette, compresa ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme;
- sostare e/o parcheggiare veicoli con motore a caldo su aree in presenza di vegetazione secca;
- pulizia dei terreni: I proprietari e conduttori di terreni sono obbligati a ripulire da rovi, sterpaglie e materiale secco le aree adiacenti a strade pubbliche e scarpate per una fascia di almeno 3 metri. Fasce parafuoco di almeno 5 metri devono essere create attorno a fabbricati rurali, chiusi per il bestiame e lungo il perimetro di terreni agricoli confinanti con aree boschive. Per le colture cerealicole superiori ai 10 ettari è richiesta una fascia arata di 3 metri.
- aree urbane e ferroviarie: nelle zone urbane periferiche, è necessaria una fascia protettiva di almeno 5 metri priva di materiale secco. I terreni non edificati e quelli

confinanti con la ferrovia devono essere tenuti sgombri da materiale combustibile per una fascia fino a 20 metri dal confine ferroviario

Divieti assoluti: è vietato bruciare rifiuti derivanti da sfalci e potature nei centri urbani e nelle aree a rischio incendio. È assolutamente proibita l'accensione di qualsiasi fiamma, barbecue (salvo aree attrezzate fuori dalle riserve naturali), fuochi d'artificio, lanterne cinesi e petardi, in tutte le aree a rischio e, con particolare riguardo, all'interno della Area Parco Gran Sasso Monti della Laga;

Transito veicoli: è vietato transitare e sostare con autoveicoli, specialmente quelli con marmitta catalitica, oltre il ciglio della strada, su prati e viabilità non asfaltata all'interno delle aree boscate.

Infrastrutture stradali e aree di competenza speciale: ANAS, gestori di servizi idrici, Provincia e Consorzi di Bonifica sono chiamati a manutenzionare le banchine, cunette e scarpate lungo le loro competenze per creare fasce di protezione.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio è tenuto a darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza: **112 Numero Unico di Emergenza.**

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sull' Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Capestrano nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio e diffusione sonora nelle aree extraurbane;
- che, gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza;
- la presente ordinanza è valida nel periodo stabilito dalla direttiva del Ministro della Protezione Civile e per le Politiche del Mare per la gestione dell'attività antincendio boschivo Stagione 2026 (dal 15 giugno al 15 ottobre);

AVVISA

che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto costituisca reato:

- le violazioni previste dalla normativa sugli incendi boschivi saranno sanzionate ai sensi della Legge n. 353/2000;
- per le violazioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da euro 25 a euro 500;

restano ferme le responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente.

- La mancata osservanza dell'ordinanza comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del T.U. 267/00. Il Comune si riserva la facoltà di procedere direttamente alla pulizia delle aree a rischio, addebitando i costi ai proprietari inadempienti.

La presente ordinanza è trasmessa per quanto di competenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila – c.a. S.E. il Prefetto;
- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Capestrano;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Carpineto della Nora e Barisciano;
- Commissariato Polizia di Stato di L'Aquila;
- Comando Provinciale dei VV.F. di L'Aquila;

e per conoscenza a:

- Agenzia di Protezione civile Regione Abruzzo – Direttore Agenzia;
- Consorzio di bonifica interno bacino Aterno e Sagittario;
- ANAS.

Capestrano, 23-06-2026

Il Sindaco
F.to Antonio D'Alfonso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2026 al 08-07-2026 al numero albo 368.

Capestrano, 23-06-2026

Il Messo Comunale
F.to Fernando Di Gregorio